



## Dedicata agli 80 anni dal voto delle donne

Il 2 Giugno 1946 per la prima volta in Italia le Donne ebbero diritto al voto attivo e passivo: votarono circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente all'89,08% dei 28.005.449 aventi diritto al voto con almeno 21 anni di età, contemporaneamente per l'Assemblea costituente, dove furono candidate anche diverse donne, delle quali 21 furono effettivamente elette, e per il Referendum che chiedeva al popolo di scegliere, per l'Italia, la forma di governo tra Monarchia o Repubblica.

# 2 GIUGNO 1946




Fu un momento storico di straordinaria portata: milioni di donne che per la prima volta entravano in un seggio elettorale, con la consapevolezza di contare, di esistere come cittadine a pieno titolo. Non solo mogli, madri o lavoratrici: donne con una voce, con un voto, con il diritto di contribuire al futuro del Paese.

Con questo numero vogliamo rendere omaggio alle 21 Madri Costituenti elette nell'Assemblea Costituente, su 556 Deputati eletti.

Dal ricordo della giornalista Anna Garofalo: *“Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere, hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come biglietti d'amore.”*

Dal saggio *“Il 1946, le donne, la Repubblica”*, di Patrizia Gabrielli *“Il 2 e la mattina del 3 giugno 1946, milioni di donne in tutta Italia sono in fila davanti ai seggi elettorali. In qualche caso, soprattutto nelle grandi città, l'attesa è di ore, e qualcuna, come la scrittrice Sibilla Aleramo, preferisce posticipare il voto.”*





*Torna a casa, poi di nuovo al seggio, per restare «tre ore e mezzo pigiata fra la folla» prima di deporre nelle urne le schede. Qualcuna ha ritirato dall'armadio l'abito buono, qualche altra ha acquistato una camicetta o un vestito nuovi ma, attenta alle indicazioni giunte da più parti, ha rinunciato al filo di rossetto nel timore di macchiare le schede, e dunque annullarle, al momento di sigillare il lembo gommato.*

*La volontà di esserci e di contare, esercitando quella porzione di sovranità garantita dal voto, trovano soddisfazione nell'inedita veste dell'elettrice: identità proiettata sulla dimensione corporea ed estetica, sull'abito nuovo indossato per presentarsi decorosamente ai seggi e per celebrare una giornata per molte memorabile. Con il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea costituente si gettano le fondamenta del nuovo Stato e i principi del suo governo, si disegnano i contorni del progetto democratico. (...)*

Quel 2 giugno 1946 le donne sono chiamate al voto per la prima volta e diventano un elemento chiave nella fondazione della Repubblica.

In questo numero vogliamo ripercorrere i provvedimenti normativi salienti che hanno portato le donne al voto, la fondamentale pronuncia della Consulta sul diritto delle donne a partecipare ai pubblici concorsi, di cui quest'anno ricorrono i 66 anni, la giurisprudenza più recente in tema di rappresentanza di genere nelle competizioni elettorali locali, nonché interessanti approfondimenti sul tema proposto.

1. [DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1945, n. 23](#), recante Estensione alle donne del diritto di voto.
2. [DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 MARZO 1946, N. 74](#), recante Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.
3. [LEGGE 23 NOVEMBRE 2012 N. 215](#), recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
4. [CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 13 MAGGIO 1960, N. 33](#), sul diritto di partecipazione delle donne ai concorsi pubblici (eliminazione delle discriminazioni nelle principali carriere pubbliche).
5. [CORTE COSTITUZIONALE 25 GENNAIO 2022, N. 62](#), sulla incostituzionalità delle norme che non prevedono l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
6. [CONSIGLIO DI STATO, \(SEZIONE V\), SENTENZA DEL 3 FEBBRAIO 2016, N. 406](#), sul carattere inderogabile della percentuale di "quote rosa" nelle Giunte Comunali prevista dalla legge n. 56/2014.
7. [TAR MOLISE SEZ. I, 15 SETTEMBRE 2023, N. 243](#), sull'uguaglianza formale e sostanziale - Pari opportunità - Giunta comunale -Doverosa presenza di entrambi i sessi - Comprovata impossibilità oggettiva -Eccezione.
8. [TAR CAMPANIA SEZ. I, 10 FEBBRAIO 2025, N. 1087](#), sul rispetto della parità di genere nella designazione dei componenti della giunta comunale.
9. [CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE I, ORDINANZA N. 3534 DEL 17 FEBBRAIO 2026](#) nelle liste elettorali e nei documenti per il voto, le donne coniugate devono essere identificate esclusivamente con il proprio nome e cognome.
10. [PARERE MINISTERO INTERNO DEL 22 MAGGIO 2023, N.15203](#) sulla parità di genere nelle Giunta comunali.
11. [PARERE MINISTERO INTERNO DEL 12 DICEMBRE 2025 N. 37461](#) applicazione ai comuni con meno di 3000 ab. della normativa su parità di genere nelle giunte.



12. [PARERE MINISTERO INTERNO DEL 27 GENNAIO 2026 N. 2726](#) sul rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali e le conseguenze derivanti dalle dimissioni di un assessore appartenente al genere sottorappresentato.

**Altre notizie in merito a:**

- A) [80 anni dal primo voto alle donne: intervista alla Vicesindaca di Bologna, Emily Marion Clancy \(di Cosimo Francesco TORRE\).](#)
- B) [80° Anniversario del Voto alle Donne: Una conquista che parla di libertà, di coraggio, di futuro \(di Giuseppe LEO\).](#)
- C) [1946-2026: dal riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane alla costruzione della parità di genere in Europa \(di Luisa SANTORO\).](#)
- D) [UPGRADE 1946: è il mio turno. 80 anni dal voto delle donne, il futuro inizia ieri \(di Fabio PRASCA\).](#)

**1) DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1945, n. 23, recante Estensione alle donne del diritto di voto.**

Con il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1 febbraio 1945, pubblicato sulla GU serie Generale n.22 del 20 febbraio 1945, il Consiglio dei ministri, presieduto da Ivanoe Bonomi, in una Italia ancora monarchica emanò un provvedimento che, finalmente e definitivamente, estendeva il diritto di voto alle donne. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 conferiva il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni.

La spinta propulsiva di questa iniziativa si deve principalmente a Palmiro Togliatti, del Partito Comunista, e Alcide De Gasperi, democristiano, e conclude un percorso ideologico, iniziato nei paesi europei tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. È in special modo durante la Prima guerra mondiale che gli italiani maturano la forte consapevolezza del ruolo centrale assunto nella società dalle donne, che si trovano a dover sostituire sui luoghi di lavoro gli uomini partiti per il fronte.

Il decreto del 1° febbraio, detto anche Decreto Bonomi, tuttavia, ancora non contemplava ancora la possibilità per le donne di essere elette, ma solo di votare.

**2) DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 MARZO 1946, N. 74, recante Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.**

E' con il decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946, pubblicato sulla GU del 12-3-1946 - Suppl. Ordinario n. 60, venne riconosciuta alle donne con almeno 25 anni di età di poter essere elette, oltre a poter eleggere, alle prime elezioni amministrative postbelliche, svoltesi nella primavera del 1946, che furono la vera prova sul campo della nuova legge. Le donne risposero con orgoglio ed entusiasmo alla chiamata e l'affluenza femminile raggiunse quasi il 90%. Circa 2000 donne vennero elette nei collegi comunali. In quella prima importante tornata elettorale vennero elette le prime sei sindache donne in Italia: Margherita Sanna a Orune, in provincia di Nuoro; Ninetta Bartoli a Borutta, in provincia di Sassari; Ada Natali, che sarà poi parlamentare, a Massa Fermana, in provincia di Fermo; Ottavia Fontana a Veronella, in provincia di Verona; Elena Tosetti a Fanano, in provincia di Modena; Lydia Toraldo Serra a Tropea, in provincia di Vibo Valentia.



Quasi la stessa partecipazione si registrò in occasione, dello storico referendum per la scelta tra Monarchia e Repubblica. Il 2 giugno 1946.

### 3) LEGGE 23 NOVEMBRE 2012 N. 215, recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

La legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Prevede, inoltre, disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Le novità più rilevanti:

La prima riguarda l'art. 6 del D.Lgs 267/2000 TUEL, il quale, a seguito dell'intervento legislativo, prevede che gli statuti comunali e provinciali devono stabilire le norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali dovranno essere modificati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, vale a dire con decorrenza dal 26 dicembre 2012.

Il legislatore ha sostituito la parola "promuovere" con "**garantire**" ed aggiunto "non elettivi" dopo "organi collegiali". La modifica si è resa necessaria perché, in effetti, pochissimi enti locali hanno posto in essere la politica di pari opportunità indicata dalla norma e ciò, evidentemente, risiede nel fatto che la gran parte dei politici e amministratori è di sesso maschile e, quindi, una riserva dei posti al "sesso debole" avrebbe significato per loro una possibilità inferiore di ricoprire in futuro incarichi pubblici.

Il secondo intervento incide sulle modalità d'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi. In modifica all'art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti) e all'art. 73 del TUEL (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) vengono introdotte due novità molto importanti. La prima, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In ordine alla modifica dell'art. 71 è d'obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti; per quelli con popolazione inferiore alla soglia minima appena indicata sussiste il solo obbligo generico di assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle liste. In altre parole, nei piccoli comuni sarà lo statuto dell'ente a dover indicare le misure idonee a conseguire lo scopo indicato dalla legge.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni appena esposte, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista.

La seconda novità, anche questa particolarmente significativa, è che ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto se l'elezione riguarda comuni con popolazione



compresa tra 5000 e 15000 abitanti ovvero scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata se l'elezione riguarda comuni con popolazione superiore a 15.000. In entrambi i casi, quando si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

All'art. 46 del TUEL viene precisato che il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi". Detta previsione si applica anche a Roma Capitale (ex art. 4, comma 4, D.lgs 156/2010).

La legge 215 interviene anche in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali aggiungendo la lettera "c-bis" all'art. 4 (principi in materia di sistema elettorale) della L. 165/2004, il quale prevede che le regioni con propria legge disciplinano la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive.

La legge n. 251/2012 interviene inoltre all'art.1 della legge 28 del 2000, riguardante la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, mediante l'inserimento del comma 2 bis secondo cui i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Infine, detta disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **4) CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 13 MAGGIO 1960, N. 33, sul diritto di partecipazione delle donne ai concorsi pubblici (eliminazione delle discriminazioni nelle principali carriere pubbliche).**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 13 maggio 1960 è stata una vera e propria pietra miliare nel percorso della parità e ha, indubbiamente, prodotto un rivolgimento del quadro ordinamentale del tempo, che disegnava la condizione femminile sulla base di una ispirazione gerarchizzata e discriminatoria - certamente già resa incompatibile dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ma ancora sostenuta da salde radici, giuridiche forse prima e più ancora che sociali e del costume.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7 della legge 1176 del 1919, in quanto norma che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, costituisce, infatti, la premessa per quella legge n. 66/1963 che finalmente consente alle donne l'accesso alla magistratura e a tutti gli impieghi pubblici, aprendo una nuova stagione. Legge davvero di una portata epocale, nei due soli articoli che la compongono:

**“Art. 1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.**



**Art. 2.** *La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.*”

La sentenza storica della Consulta n. 33/1960, interviene nella stagione di avvio della giurisprudenza costituzionale confrontandosi con le domande sugli strumenti del giudizio di uguaglianza, che in quegli anni si stavano delineando.

La questione viene posta dal Consiglio di Stato circa la legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 1176/1919 con riferimento a due profili: in primo luogo, il contrasto con gli art. 3, primo comma e l'art. 51, primo comma, Cost., dato che la potestà che l'art. 51 conferisce al legislatore di determinare i requisiti per l'ammissione agli uffici pubblici non comprenderebbe il requisito del sesso; ma l'art. 51 si dovrebbe considerare violato anche nel caso in cui si potesse interpretare nel senso di consentire di considerare il sesso come ragione di differente capacità, perché tale limitazione non potrebbe essere contenuta in una norma priva dell'efficacia formale di legge, come quella di un regolamento (era, infatti, l'art. 4 del R.D. 39/1920 a elencare le posizioni precluse).

Benché le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, della parte costituita e dell'Avvocatura dello Stato per il governo si concentrino essenzialmente sull'interpretazione della riserva di legge posta dall'art. 51 – che risulterebbe violata per il fatto che la legge del 1919 attribuisce al regolamento la potestà di specificare gli impieghi pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, in quanto tali preclusi alle donne dalla legge, salve le eccezioni dalla stessa previste – la Corte costituzionale accantona rapidamente questo aspetto, per concentrarsi direttamente sul primo profilo, individuato come preliminare. Afferma infatti la Corte *“La norma impugnata dispone in primo luogo l'esclusione delle donne da tutti i pubblici uffici che comportano l'esercizio di diritti e potestà politiche, riservando alla legge di determinare i casi eccezionali di ammissione delle donne a taluno di essi, e, viceversa, al regolamento di specificare quali siano quelli ricompresi nella categoria generale: una riserva che inerisce strettamente al precetto principale posto dalla norma e che ha senso appunto in ragione di questo legame”*.

Interpretando, dunque, gli articoli 3 e 51 Cost. la sentenza 33 afferma che il principio fondamentale di uguaglianza è specificato e confermato dall'art. 51: *“la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma”*. E ciò fonda direttamente l'illegittimità dell'art. 7 l. 1176/1919.

La sentenza è stata indubbiamente il punto di avvio fondamentale di un percorso di apertura di spazi: professioni, carriere, esperienze nell'amministrazione della giustizia e della cosa pubblica.

Con la sentenza n. 33 del 13 maggio 1960 della Corte costituzionale, prima, e con la legge 9 febbraio 1963 n. 66, poi, le donne vennero infatti ammesse a tutti i pubblici uffici, compresa la magistratura, mentre soltanto nel 1981 fu loro consentito l'ingresso nella Polizia di Stato, con la legge n. 121.

## **5) CORTE COSTITUZIONALE 25 GENNAIO 2022, N. 62, sulla incostituzionalità delle norme che non prevedono l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.**

Con la sentenza depositata il 10 marzo 2022, n. 62 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto





2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito TUEL) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), *“nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”*.

Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale pronunciando sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294, ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, firmato a Roma il 4 novembre 2000, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 Abitanti.

Il quadro normativo oggetto di censura, si compone di una disposizione che individua le regole di formazione delle liste elettorali, con delle differenze fra i comuni al di sotto o al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti, e di una disposizione che prevede un meccanismo sanzionatorio, sub specie di “riduzione delle liste”, operante esclusivamente sulle liste elettorali presentate per le elezioni nei comuni con più di 5.000 abitanti, lasciando le Commissioni elettorali prive di strumenti atti a far rispettare il principio di pari opportunità nell'ambito delle elezioni per i comuni di dimensioni inferiori. Le doglianze del giudice a quo, dunque, si innestano proprio sulla portata limitata dei poteri delle Commissioni elettorali mandamentali che non consentono di ritenere pienamente attuato né l'art. 51, primo comma, Cost., poiché la disciplina in esame difetta di un'effettiva capacità promozionale della parità di genere, né l'art. 3 Cost. che risulta violato dall'irragionevole «predisposizione di regimi di tutela differenziati con riferimento al diritto fondamentale all'elettorato passivo» per i comuni aventi più, o meno, di 5.000 abitanti. La mancata previsione di meccanismi sanzionatori, inoltre, frustra la stessa ratio sottesa alla disciplina di cui alla l. n. 215/2021, introduttiva dell'art. 71, comma 3 bis, TUEL “funzionale a sua volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena partecipazione di tutti all'organizzazione politica”.

La Corte osserva come le disposizioni contestate risultino tanto più censurabili, se si considera la loro palese incoerenza con la ratio della legge n. 215 del 2012, che le ha introdotte al dichiarato fine di “promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei Consigli regionali”, come recita il suo titolo.

La Corte Costituzionale ritiene sussistere la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., sotto tutti i profili prospettati dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato rimettente.

Riscontrato il *vulnus*, la Corte esamina l'ammissibilità dell'intervento richiesto dallo stesso rimettente per porvi rimedio e afferma essere costituzionalmente adeguato e, pertanto meritevole di essere accolto, citando la copiosa giurisprudenza della stessa Corte, sul punto, che ha affermato che “la ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta [...] condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto



normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore [...]. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso “precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti” [...]” (sentenza n. 63 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 28 del 2022).

In definitiva, la Corte sottolinea che la sanzione dell’esclusione della lista in caso di violazione delle condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilità è già presente nella normativa in esame: si tratta del rimedio che – diretto a sanzionare in via generale l’ipotesi in cui la cancellazione dei candidati eccedenti la quota di legge comporti la violazione della soglia minima di candidati prescritta per l’ammissibilità della lista – colpisce, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, la stessa violazione alla quale si intende estenderlo, ossia il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso. Inoltre, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi, nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960).

La suprema Corte, quindi, avendo rilevato che la parità di genere, pur prevista dalla legge anche per le elezioni nei Comuni sotto i 5mila abitanti, non era garantita per mancanza della sanzione, ha ritenuto percorribile la strada di applicare la stessa sanzione prevista nei Comuni di maggiori dimensioni mediante l’esclusione dalle elezioni.

Inoltre, viene rilevato che da un punto di vista più generale, la soluzione prospettata si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: essa non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei Comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l’effettività con l’introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione.

Nel motivare la decisione la Corte ha osservato che la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. Si tratta dell’applicazione dell’art. 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Nel caso specifico, la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali, non sanzionando il mancato equilibrio di genere, non rispetta adeguatamente tale principio ed è quindi illegittima.

Ebbene, la pronuncia in esame, con cui la Corte ha accolto la questione, si colloca nel solco del percorso intrapreso, già da diversi anni, sia dal legislatore che dagli stessi Giudici costituzionali, ai fini della piena attuazione in materia elettorale del principio di uguaglianza in senso sostanziale fra i due generi.

#### **6) CONSIGLIO DI STATO, (SEZIONE V), SENTENZA DEL 3 FEBBRAIO 2016, N. 406, sul carattere inderogabile della percentuale di “quote rosa” nelle Giunte Comunali prevista dalla legge n. 56/2014.**

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 406, emessa in data 27 ottobre 2015 e depositata in data 3 febbraio 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Catanzaro con la quale ha riconfermato il carattere inderogabile della percentuale di “quote rosa” nelle Giunte comunali prevista dalla legge n. 56/2014, c.d. Delrio.



In particolare, il Comune di Montalto Uffugo (CS), con decreto n. 8/2014 e delibera consiliare n. 18/2014, nominava i cinque componenti della Giunta comunale, tra i quali solo uno era di genere femminile. Su ricorso proposto dal Consigliere di parità regionale della Calabria ed altri, il T.A.R. per la Calabria, Sezione Seconda, con sentenza n. 1/2015, annullava il suddetto decreto e la relativa delibera per violazione dell'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", dell'art. 51 della Costituzione e degli artt. 6 e 46 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non era stata assicurata la presenza nella Giunta di almeno due assessori di genere femminile.

Il Consiglio di Stato, richiamando anche l'orientamento espresso con la sentenza n. 4626/2015, ha osservato, con la sentenza in commento, che l'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, a norma del quale "*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*", costituisce un ineludibile parametro di legittimità delle nomine.

La questione controversa riguarda pertanto il contemperamento di due opposti principi costituzionali. Il primo riconducibile all'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, il quale garantisce la parità tra sessi e le reciproche pari opportunità, nonché il rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, evitando che l'esercizio delle funzioni politico-amministrative sia precluso ad uno dei due generi.

Il secondo riguarda invece il principio di continuato, ordinato e corretto svolgimento delle stesse funzioni politico amministrative, nonché il principio di democraticità di cui all'art. 1 della Costituzione ed i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato individua il limite intrinseco di operatività dell' art. 1, comma 137, della legge "Delrio" unicamente nell'effettiva impossibilità, di carattere tendenzialmente oggettivo, di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge.

Tale impossibilità deve esser adeguatamente provata attraverso lo svolgimento da parte del Sindaco di una preventiva, accurata ed approfondita attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi, ed alla necessità di un'adeguata e puntuale motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.

Dunque, suddetta deroga all'applicazione della norma non può certamente derivare da mere situazioni soggettive o contingenti (come nel caso di mancanza di candidati di fiducia da parte del sindaco ovvero di applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali), così come peraltro ribadito anche da apposita circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Il Consiglio di Stato pertanto conferma le conclusioni raggiunte dal T.A.R., il quale evidenziava la mancanza di prove documentali in merito alla necessaria istruttoria che doveva esser svolta per reperire idonee personalità per la nomina di assessore femminile, non ritenendo sufficiente la produzione di due soli atti scritti di rinuncia all'incarico proposto, in mancanza di ulteriori elementi sulle modalità e sull'ampiezza di tale ricerca.



I Giudicanti hanno pertanto ritenuto non provata la situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della Giunta comunale fissata dal legislatore, così respingendo l'appello proposto dal Comune.

**7) TAR MOLISE SEZ. I, 15 SETTEMBRE 2023, N. 243, sull'uguaglianza formale e sostanziale - Pari opportunità - Giunta comunale -Doverosa presenza di entrambi i sessi - Comprovata impossibilità oggettiva -Eccezione.**

È illegittimo il decreto sindacale di nomina dei componenti di una Giunta comunale completamente "al maschile" motivato col rilievo che il Sindaco non avrebbe trovato alcuna donna disponibile a ricoprire l'incarico assessorile, allorché lo stesso Sindaco si sia limitato ad interpellare un ristretto numero di personalità femminili, senza quindi svolgere un'ampia istruttoria adeguata a comprovare l'oggettiva impossibilità di garantire la presenza nell'organo collegiale di entrambi i sessi, imposta dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Collegio ha affermato infatti che l'impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta Comunale, anche nei Comuni che hanno una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la presenza dei due generi, debba essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un'accurata e approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 406 del 3 febbraio 2016).

Ad avviso del Collegio, un metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità, per la nomina suddetta, sarebbe stato quello dell'indizione di un apposito avviso pubblico (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, sentenza n. 237 del 4 aprile 2018 che richiama anche T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza n. 282 del 6 marzo 2015). Così facendo il Primo Cittadino avrebbe potuto documentare di aver verificato, senza pregiudiziali, la possibilità (o meno) di condividere con almeno una delle interessate il programma politico amministrativo e, di conseguenza, di aver rispettato il dettato normativo.

Ritiene il TAR Molise che il provvedimento oggetto di contestazione è carente nella parte in cui non descrive l'istruttoria condotta, limitandosi ad allegare genericamente il fatto che un'istruttoria è stata espletata, e dalla stessa è risultato impossibile reperire la disponibilità di una donna idonea a ricoprire il ruolo di Assessore.

Ad avviso del Giudice amministrativo se si ammettesse la sufficienza, in materia, dell'allegazione dell'indisponibilità delle poche personalità femminili di stretta fiducia del Sindaco, all'uopo contattate con esito negativo, si consentirebbe in questo modo una fin troppo facile elusione delle norme a tutela della composizione delle Giunte Comunali nel rispetto della parità di genere.

Le considerazioni svolte hanno persuaso il Collegio della mancanza di un rigoroso accertamento, da parte dell'Amministrazione, della "effettiva impossibilità" di garantire in concreto la presenza di una donna nella Giunta Comunale, non risultando essere stata da essa condotta una adeguata e puntuale istruttoria al riguardo.

L'illegittimità del Decreto Sindacale, si riverbera, inficiandola, sulla consequenziale Deliberazione del Consiglio Comunale di presa d'atto dell'elenco dei componenti la Giunta del Comune.



## 8) TAR CAMPANIA SEZ. I, 10 FEBBRAIO 2025, N. 1087, sul rispetto della parità di genere nella designazione dei componenti della giunta comunale.

Con la sentenza in commento il Giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittimità del decreto del Sindaco di Paolisi di nomina della Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative, e della deliberazione del consiglio comunale di presa d'atto dell'elenco dei componenti la giunta municipale ritenendo che ai fini del rispetto della parità di genere nell'ambito della giunta comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 46 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), spetta al sindaco svolgere l'attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni al consiglio per i comuni con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, motivando adeguatamente l'eventuale impossibilità di adeguamento alla legge.

Per il Collegio campano, seguendo l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul tema, incombe sul sindaco l'onere di provare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile.

Anche nel caso in esame, è mancata la necessaria approfondita fase esplorativa preliminare o, anche laddove questa fosse stata effettivamente svolta, ne è assente la prova. Sul punto, la giurisprudenza (cfr. TAR Catanzaro, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2015, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 406 del 3 febbraio 2016) ha chiarito che: *"spetta al sindaco svolgere l'attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni, motivando adeguatamente l'eventuale impossibilità di adeguamento alla legge"*.

Rileva ancora il Giudice amministrativo che ai fini del rispetto della parità di genere la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpellato alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione.

## 9) CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE I, ORDINANZA N. 3534 DEL 17 FEBBRAIO 2026 nelle liste elettorali e nei documenti per il voto, le donne coniugate devono essere identificate esclusivamente con il proprio nome e cognome.

Una recente pronuncia della Corte di cassazione interviene su un tema che riguarda identità personale e parità di genere: l'indicazione del cognome del marito accanto a quello della donna nelle liste elettorali.

Con l'ordinanza n. 3534 del 17 febbraio 2026 la I sezione civile della Suprema Corte chiarisce che nelle liste elettorali e nei documenti per il voto, le donne coniugate devono essere identificate esclusivamente con il proprio nome e cognome. L'indicazione del cognome del marito non può essere imposta e può comparire solo su richiesta.

La decisione nasce dal ricorso presentato da una cittadina che aveva citato in giudizio il Ministero dell'Interno dopo un episodio verificatosi durante il referendum costituzionale del 20 settembre 2020. Al momento dell'identificazione al seggio, lo scrutatore aveva letto ad alta voce non solo il suo nome, ma anche il cognome del marito, presente nelle liste elettorali sezionali. Ritenendo leso il proprio diritto all'identità personale, la donna aveva chiesto la rettifica della dicitura.

In primo grado e in appello la richiesta era stata respinta. I giudici territoriali avevano ritenuto che la normativa vigente imponesse l'indicazione del cognome del coniuge per le donne sposate,



richiamando in particolare l'articolo 5 del Dpr n. 223 del 1967 e collegandolo alla disciplina del diritto di famiglia, secondo cui la moglie può aggiungere il cognome del marito al proprio.

La Cassazione ha invece offerto una lettura diversa del quadro normativo. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina successiva ha progressivamente superato quell'impostazione. La legge che ha introdotto la tessera elettorale non prevede alcun obbligo di indicare il cognome maritale, mentre il Dpr n. 299 del 2000 parla espressamente di una semplice possibilità, non di un vincolo. A ciò si aggiunge una circolare del Ministero dell'Interno del 2024 che consente tale indicazione soltanto se richiesta dall'interessata.

Il percorso si è poi concluso con un intervento legislativo del 2025 che ha eliminato esplicitamente ogni previsione relativa all'obbligo di riportare il cognome del marito nelle liste elettorali. Per la Corte, tuttavia, questa modifica non rappresenta una rottura improvvisa, ma l'esito naturale di un'evoluzione normativa già avviata da tempo.

La Suprema Corte sottolinea infatti che l'interpretazione delle norme deve essere coerente con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In questo contesto, imporre alle donne sposate l'aggiunta del cognome del coniuge costituirebbe una disparità di trattamento rispetto agli uomini.

La decisione richiama inoltre gli orientamenti internazionali contro le discriminazioni di genere, tra cui la Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Secondo la Cassazione, tali fonti rafforzano l'esigenza di garantire alle donne il pieno controllo sulla propria identità personale.

Infine, i giudici escludono che esigenze organizzative della pubblica amministrazione o il richiamo all'unità familiare possano giustificare una prassi che incide su un diritto fondamentale come quello al nome.

### **Di seguito alcuni pareri recenti del Ministero dell'Interno a proposito di parità di genere nelle Giunte Comunali:**

#### **10) PARERE MINISTERO INTERNO DEL 22 MAGGIO 2023, N.15203 sulla parità di genere nelle Giunte comunali.**

Il Ministero dell'Interno si è espresso con parere n. prot. 0015203 del 22 maggio 2023 circa la parità di genere nelle Giunte comunali evidenziando che le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo.

Il parere risponde ad un quesito in materia di parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti: in particolare, viene chiesto se il sindaco del comune di ..., ente con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sia tenuto a nominare un assessore donna dal momento che attualmente la compagine giunta è composta dal sindaco e da un assessore, entrambi di genere maschile.

Nel fornire il parere il Ministero rappresenta che al riguardo, il comma 137 dell'art.1 della legge n.56/14 dispone che "*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei*



*due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico". Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L'art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l'art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi..."*.

La normativa va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Le richiamate disposizioni, recependo i principi costituzionali, le previsioni di cui all'art.1 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità) e l'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma assumono carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi, in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n.406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere "adeguatamente provata". Quanto all'adeguatezza dell'istruttoria volta a conformare la composizione giuntale ai parametri di legge giova fare riferimento alla sentenza n.10 del 3 gennaio 2020 con la quale il TAR Umbria ha osservato che il sindaco avrebbe dovuto svolgere "*... un'adeguata istruttoria (cfr. TAR Basilicata, 4 aprile 2018, n.237; Id. 17 giugno 2016 n.631; TAR Campania-Salerno, sez.I, 12 dicembre 2017 n.1746; TAR Calabria-Catanzaro, sez.II, 29 maggio 2017 n.867; Id. 10 aprile 2015 n.651; TAR Abruzzo-Pescara, 17 novembre 2016 n.357; TAR Campania-Napoli, sez.I, 13 maggio 2015 n.2655; TAR Lombardia-Brescia, 26 novembre 2015 n.1595), volta all'ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell'ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il comune, come per esempio l'indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione dell'interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di assessore, le quali condividano il programma della lista, capeggiata dal sindaco (cfr. TAR Veneto, sez.I, 6 marzo 2015 n.282).*"

Con riferimento alla tematica del rispetto della parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, va richiamata la sentenza n.173 del 27.01.2022 con la quale il TAR Puglia-sez.I, nell'evidenziare che nel caso esaminato nessuno dei soggetti femminili interpellati dal sindaco, tra quelli di sua fiducia, si è reso disponibile ad accettare la carica, ha ritenuto che il principio di parità di genere va contemperato comunque con quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per loro natura, sono soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza.

Si segnala, altresì, che da ultimo il TAR Campania (Salerno), con sentenza n.66 del 12 gennaio 2023, ha accolto il ricorso avverso i decreti sindacali di nomina degli assessori non essendo stata svolta alcuna istruttoria volta a esplorare la possibilità di nominare un assessore appartenente al genere meno rappresentato. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell'assessore esterno al consiglio, un'ulteriore modalità di individuazione del componente dell'organo



esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l'incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

### **11) PARERE MINISTERO INTERNO DEL 12 DICEMBRE 2025 N. 37461 applicazione ai comuni con meno di 3000 ab. della normativa su parità di genere nelle giunte.**

Con il Parere n.37461/2025 il Ministero dell'Interno riscontra la nota con la quale il sindaco di ... ha chiesto un parere in ordine all'applicazione, per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. Nel caso in esame, il sindaco dell'ente, avente una popolazione di 1.153 abitanti, ha comunicato che si rende necessario modificare le deleghe agli assessori per una migliore gestione amministrativa del Comune; pertanto, ha chiesto se sia possibile nominare due assessori di genere maschile in deroga alle quote rosa.

Al riguardo il Ministero ha rappresentato che il comma 137 dell'art.1 della legge n.56/14 dispone che "*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*". Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000, come modificato dalla legge n.215/2012, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

L'art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/2012 ha modificato l'art.46, comma 2, del T.U.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta "*nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi ...*". La normativa va letta alla luce dell'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall'art.51 della Costituzione, dall'art.1 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità) e dall'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Sull'argomento giova segnalare la sentenza n.243 del 15 settembre 2023 con la quale il TAR Molise ha osservato che "*... la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta Comunale, la presenza dei due generi. È stato tuttavia affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un'accurata e approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato, sez.V, sentenza n.406 del 3 febbraio 2016).*"

Nella stessa pronuncia, il citato giudice amministrativo ha ritenuto che il sindaco, al fine di conformare la composizione giunta ai principi di parità di genere, avrebbe potuto indire un apposito avviso pubblico, quale "*... metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità*".



Si soggiunge che il TAR Campania, con sentenza n.1087/2025 ha precisato che il principio di democraticità, sancito dall'art.1 Cost., ed i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., non possono costituire un alibi per eludere l'attuazione dei principi, altrettanto importanti, della parità di genere e dell'accesso per tutti alle cariche pubbliche.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito già da tempo che *"spetta al sindaco svolgere l'attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni, motivando adeguatamente l'eventuale impossibilità di adeguamento alla legge"* (cfr. TAR Catanzaro, sentenza n.1 del 9 gennaio 2015, confermata dal Consiglio di Stato-sez.V, sent. n.406 del 3 febbraio 2016).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in esame, il principio della pari opportunità tra donne e uomini potrebbe essere derogato soltanto in caso di impossibilità di garantire la presenza dei due generi nella giunta comunale, impossibilità che deve essere adeguatamente provata mediante un'accurata istruttoria.

Peraltro, considerato che lo statuto comunale, all'art.15, comma 2, prevede che possano essere nominati assessori due cittadini italiani non facenti parte del consiglio comunale, anche non residenti nel comune, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, il sindaco ha un'ulteriore modalità di individuazione del componente dell'organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere

## **12) PARERE MINISTERO INTERNO DEL 27 GENNAIO 2026 N. 2726 sul rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali e le conseguenze derivanti dalle dimissioni di un assessore appartenente al genere sottorappresentato.**

15

Con il parere n. 2726 del 27 gennaio 2026, il Ministero dell'Interno è tornato ad affrontare un tema che continua a generare rilevanti criticità applicative negli enti locali: il rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali e le conseguenze derivanti dalle dimissioni di un assessore appartenente al genere sottorappresentato.

La questione trae origine dalla richiesta formulata dal segretario di un Comune con popolazione pari a circa 14.600 abitanti, nel quale la giunta, originariamente composta dal sindaco e da cinque assessori nel rispetto della quota minima di rappresentanza femminile prevista dalla legge, si è successivamente ridotta a quattro assessori a seguito delle dimissioni di una componente donna. La nuova composizione dell'organo esecutivo determina così una presenza femminile inferiore alla soglia del 40 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014.

La norma, ormai consolidata nel sistema ordinamentale degli enti locali, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Si tratta di una disposizione che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente qualificato non come mero criterio programmatico, ma quale parametro cogente di legittimità dell'azione amministrativa.

Il Ministero richiama, in primo luogo, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, espresso con la sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015, secondo cui il principio di equilibrio di genere deve trovare applicazione non soltanto al momento della formazione iniziale della giunta successivamente alle elezioni, ma anche in occasione delle nomine effettuate nel corso della consiliatura. Una diversa interpretazione consentirebbe infatti un agevole aggiramento della disciplina mediante sostituzioni assessorili idonee ad alterare gli equilibri previsti dalla legge.





Il parere ministeriale assume particolare rilievo perché chiarisce che l'eventuale deroga al principio di rappresentanza di genere costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale. L'effettiva impossibilità di reperire soggetti appartenenti al genere sottorappresentato disponibili ad assumere l'incarico assessorile deve infatti essere dimostrata in modo rigoroso attraverso un'adeguata istruttoria amministrativa.

Sul punto il Ministero richiama numerosi pronunciamenti giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno progressivamente innalzato il livello di approfondimento richiesto agli enti locali. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 406 del 2016, aveva già evidenziato come l'impossibilità di garantire la presenza dei due generi dovesse essere "adeguatamente provata". Successivamente, il TAR Molise, con la sentenza n. 243 del 2023, ha individuato nell'avviso pubblico uno strumento idoneo a garantire trasparenza e massima apertura nella ricerca delle candidature disponibili. Ancora più significativa appare la recente sentenza del TAR Campania n. 1087 del 10 febbraio 2025, richiamata dal Ministero, nella quale si afferma che la natura fiduciaria della carica assessorile non consente di limitare la ricerca alle sole persone appartenenti alla medesima lista o coalizione politica del sindaco.

Quest'ultimo passaggio assume una portata particolarmente incisiva sul piano operativo. La giurisprudenza amministrativa sembra infatti orientata a ritenere insufficiente una mera verifica interna agli equilibri politici originari della maggioranza, imponendo invece al sindaco un'attività istruttoria ampia e concretamente verificabile. Non basta dunque affermare genericamente l'assenza di disponibilità femminili; occorre documentare le iniziative effettivamente intraprese per individuare possibili candidate e motivare puntualmente le ragioni che impediscono il raggiungimento della quota prevista dalla legge.

Il Ministero ribadisce quindi che la permanenza di una composizione non conforme alla normativa può trovare giustificazione solo in presenza di una comprovata impossibilità oggettiva e temporanea, adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina o negli atti correlati. In assenza di tale dimostrazione, la mancata ricostituzione dell'equilibrio di genere espone l'ente a possibili impugnative davanti al giudice amministrativo.

Particolarmente delicata è poi la questione relativa alla validità delle deliberazioni adottate dalla giunta nelle more della sostituzione dell'assessore dimissionario. Sul punto il parere ministeriale richiama il precedente parere del Consiglio di Stato n. 93 del 15 gennaio 2015, che distingue due differenti situazioni.

Nel caso in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso la composizione della giunta, l'organo continua a ritenersi validamente costituito sino all'eventuale pronuncia che ne accerti l'illegittimità. Trova infatti applicazione il principio di continuità dell'azione amministrativa, con la conseguenza che gli atti adottati nel frattempo conservano efficacia.

Diversa è invece l'ipotesi in cui la composizione irregolare non venga impugnata nei termini di legge. In tale situazione gli atti deliberativi, se non contestati, divengono inoppugnabili e acquisiscono stabilità definitiva.

Applicando tali principi al caso concreto, il Ministero conclude che le deliberazioni adottate dalla giunta composta dal sindaco e da quattro assessori, pur in presenza di una temporanea violazione dell'equilibrio di genere determinata dalle dimissioni dell'assessore donna, devono ritenersi valide ove non impuginate.



Il parere conferma dunque un orientamento ormai consolidato: il principio di parità di genere nelle giunte comunali rappresenta un vincolo sostanziale dell'organizzazione amministrativa locale e non un adempimento meramente formale limitato al momento genetico dell'organo. Allo stesso tempo, tuttavia, viene salvaguardata la continuità dell'azione amministrativa, evitando che la temporanea irregolarità compositiva determini automaticamente l'invalidità degli atti adottati dall'esecutivo comunale.

## ALTRE NOTIZIE

### A) 80 anni dal primo voto alle donne: intervista alla Vicesindaca di Bologna, Emily Marion Clancy (di Cosimo Francesco TORRE).

Nel 2026 ricorre l'80° anniversario del primo voto delle donne in Italia, esercitato nella storica giornata del 10 marzo 1946 per le elezioni amministrative. Accolto l'invito dell'Ufficio Studi della Rete Nazionale dei CUG di celebrare questa ricorrenza con un articolo, il CUG del Comune di Bologna ha intervistato la Vicesindaca Emily Marion Clancy (con delega alle pari opportunità, differenze di genere e piano per l'uguaglianza, diritti LGBT, contrasto alle discriminazioni, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori), per ripensare a cosa abbia significato il "primo voto" per la democrazia italiana e quali ostacoli ancora oggi vi siano, soprattutto per le donne amministratrici.

**Domanda:** Come pensa che l'ingresso delle donne nelle cabine elettorali ottant'anni fa abbia cambiato concretamente le istituzioni nazionali e locali, ad esempio nel 'pensare' i servizi del Paese e della nostra città (es. nidi, welfare, spazi pubblici)?

17

**Risposta:** Il suffragio universale ha rappresentato un cambiamento epocale che ha avviato un'opera di normalizzazione, rendendo quotidiano ciò che prima era impensabile. Le donne hanno lottato per i propri diritti e hanno contribuito alla ricostruzione del Paese. Basti pensare che, durante le celebrazioni della Liberazione, in alcune realtà locali si registrò una forte resistenza persino nel far sfilare le donne nei cortei. A Bologna le donne sfilarono, ma, nonostante la loro partecipazione attiva, fu necessario del tempo prima che potessero "prendere la parola" e occupare gli spazi che spettavano loro di diritto.

Anche sul piano del linguaggio la trasformazione è evidente: un tempo l'uso di termini come "sindaca" appariva strano, mentre oggi è sdoganato. Il cambiamento del linguaggio riflette un radicale mutamento di approccio. A partire dagli anni '50, le donne hanno tracciato la strada per la creazione di nuovi servizi, introducendo nello spazio pubblico i temi della conciliazione e della co-progettazione tra tempi di lavoro e tempi di cura.

Anno dopo anno hanno continuato a costruire materialmente delle reali condizioni di equità. Pensiamo al 1960, quando Rosa Oliva presentò e vinse un ricorso perché fu esclusa da un concorso per un posto in Prefettura esclusivamente perché donna: questo ricorso aprì la strada all'accesso delle donne alle carriere pubbliche.

Questo sguardo si estende oggi fino alla programmazione degli spazi urbani, attraverso quella che viene definita "urbanistica di genere": adottare questo punto di vista aiuta a progettare una città con



spazi realmente inclusivi per tutte e per tutti, dando voce a una diversa percezione di alcune problematiche territoriali (come la sicurezza e l'accessibilità degli spazi pubblici).

**Domanda:** Dalle prime elette nelle amministrazioni del dopoguerra a oggi, Bologna ha costruito un modello di stabilità basato sul dialogo e sull'inclusione, grazie anche alla partecipazione delle donne alla vita della città. In che modo la visione di genere ha contribuito a rendere questa città un punto di riferimento per i diritti e l'innovazione sociale?

**Risposta:** La presenza delle donne nelle istituzioni ha contribuito notevolmente all'impianto democratico del Paese: l'apporto femminile ha influito direttamente sulla formulazione delle leggi e sul dibattito pubblico. Ad esempio, la formulazione dell'articolo 3 della Costituzione deve moltissimo alla visione delle madri costituenti, il cui contributo è stato decisivo per conquistare l'uguaglianza nell'accesso ai concorsi pubblici e in molti altri ambiti della società.

Va tuttavia sottolineato che non basta semplicemente essere donne per avere, di riflesso, un punto di vista femminista. Ma l'ottica di genere ha aperto certamente la strada per le successive conquiste.

**Domanda:** Lei ricopre un ruolo di alta responsabilità in giovane età. Quale valore aggiunto porta una leadership femminile e giovane nella gestione della cosa pubblica? Quale ostacolo culturale sente di aver superato e quale di dover ancora abbattere?

**Risposta:** Il tema centrale legato alla presenza femminile nei ruoli decisionali è proprio la necessità di normalizzare la figura della donna in ogni posizione di potere. Spesso si assiste all'obbligo implicito di dover dimostrare il proprio valore due volte: sia in quanto donna, sia in quanto persona giovane.

Soprattutto all'inizio del mandato, mi è capitato frequentemente di sentirmi dire frasi come: *"Come? Sei tu la vicesindaca? Potresti essere mia figlia!"*. La giovane età viene quasi vissuta come un demerito o un fattore di debolezza. L'intersezione tra giovinezza e genere, a volte, crea quasi un pregiudizio negativo e questa è sicuramente una barriera culturale da abbattere.

Proprio per questo, occupare stabilmente questi spazi istituzionali con una postura femminista aiuta a scardinare il pregiudizio e a normalizzare il concetto: l'obiettivo è arrivare al giorno in cui non desterà più alcuno stupore vedere giovani donne ricoprire posizioni di alta responsabilità.

**Domanda:** Un messaggio alle giovani donne che votano oggi per la prima volta.

**Risposta:** Il messaggio principale è l'invito a non perdere la "magia" e il valore profondo del primo voto. Le testimonianze storiche delle donne che votarono nel 1946 sono toccanti e poetiche, ed esprimono l'assoluta rilevanza di quel momento storico.

Non dobbiamo smarrire l'amore per l'esercizio del voto: vivere in una democrazia non è un fatto scontato, nonostante le sue storiche storture, e i diritti non vanno mai considerati come acquisiti per sempre. Credo fermamente nel valore della cittadinanza attiva e nell'importanza, da parte delle giovani generazioni, di mantenere alte le aspettative nei confronti di chi ricopre ruoli di rappresentanza politica.



## **B) 80° Anniversario del Voto alle Donne: Una conquista che parla di libertà, di coraggio, di futuro (di Giuseppe LEO).**

Quest' anno ricorre l'80° anniversario del voto alle donne, sicuramente un traguardo molto importante. Una conquista che non si misura con una data sui libri di storia, ma con il battito del cuore di chi, con coraggio, resistenza, e speranza, l'ha resa possibile.

Una conquista nata da mani che tremavano per la paura ma non per il dubbio. Da voci, che per anni sono state zittite e che un giorno hanno deciso di non tacere più. Da donne che hanno marciato, scritto, gridato, sofferto ... perché sapevano che la libertà non si chiede: si pretende.

Eppure, mentre celebriamo questo traguardo, dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre il nostro confine. Perché non tutte le donne del mondo possono ancora fare ciò che per molte è diventato normale: entrare in un seggio, prendere una scheda, scegliere.

Oggi, nel 2026, può sembrare incredibile, ma in alcuni Paesi, il voto femminile è ancora proibito. In altri, è ostacolato da barriere culturali, legali o politiche, controllato e svuotato di significato.

Questo significa che milioni di donne non possono scegliere chi le governa, non possono influire sulle leggi che regolano la loro vita, non possono partecipare alla costruzione del futuro del loro Paese.

Questi Paesi non vietano legalmente il voto alle donne, ma condizioni politiche, conflitti o restrizioni sociali rendono il diritto quasi impossibile da esercitare.

In Afghanistan le donne hanno ottenuto il diritto di voto nel 1964, ma dopo il ritorno al potere dei Talebani (2021) la partecipazione politica femminile è stata di fatto annullata. Pur non essendoci un divieto legale esplicito, le donne non possono partecipare alla vita pubblica, rendendo il voto irrealizzabile.

In Eritrea il diritto di voto esiste sulla carta, ma nel Paese non si tengono elezioni nazionali dal 1993. Di fatto, nessuno vota, e quindi nemmeno le donne.

E la stessa cosa accade in altri Paesi e in altri contesti autoritari o instabili.

Questa realtà ci ricorda che i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutte, ma richiedono vigilanza, impegno, educazione.

Richiedono la capacità di riconoscere che la democrazia non è solo un sistema di regole, ma un patto di responsabilità reciproca.

Il voto non è soltanto un atto amministrativo. È l'espressione più semplice e più alta della partecipazione civica.

È la possibilità di contribuire al futuro della propria comunità. È la voce con cui ogni persona afferma la propria dignità.

Dobbiamo impegnarci affinché la partecipazione politica sia realmente accessibile a tutti ed a tutte. Dobbiamo impegnarci affinché la democrazia continui a crescere, a includere, a proteggere.

La storia ci insegna che i diritti si costruiscono insieme.

Il presente ci ricorda che dobbiamo continuare a farlo.



Il futuro ci chiede di non arretrare ed andare sempre avanti senza mai fermarsi.

E proprio per questo, oggi, non bisogna celebrare solo ciò che è stato conquistato ma bisogna impegnarci sempre di più affinché nessuna donna, in nessuna parte del mondo, sia privata del diritto di scegliere. Perché, ogni volta che accade, ogni volta che una donna non può votare, è come se una piccola crepa si aprisse nella grande casa della ... democrazia.

Ciò, non è solo un'ingiustizia.

È un dolore.

È una ferita aperta nella storia dell'umanità.

### **C) 1946-2026: dal riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane alla costruzione della parità di genere in Europa (di Luisa SANTORO).**

Ricorre quest'anno l'ottantesimo anniversario di uno degli elementi fondativi del nostro Paese: il riconoscimento dei diritti politici delle donne. Grazie all'affermazione del diritto al rispetto della dignità delle donne concretizzatosi nel 1946 attraverso il diritto di voto, la nostra neonata Repubblica poté finalmente imprimere un'accelerazione al percorso verso la realizzazione di una società genuinamente democratica e inclusiva.

Percorso che, estesosì fino alla dimensione europea, oggi prosegue grazie anche alla pubblicazione, il 5 marzo scorso, della nuova Strategia UE 2026-2030 sulla Parità di Genere, che considera il riconoscimento di pari diritti e opportunità per donne e uomini "elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE, dalla difesa della democrazia e dello Stato di diritto alla promozione della coesione sociale e al rafforzamento della sicurezza e della competitività." <sup>1</sup>

20

La nuova Strategia fa seguito alla precedente versione, predisposta per il periodo 2020-2025 e, sulla base di un approccio che combina azioni mirate e integrazione sistematica della dimensione di genere in molteplici settori di intervento, traduce in azioni e obiettivi concreti gli otto principi alla base della *Tabella di Marcia per i Diritti delle Donne*<sup>2</sup> approvata nel 2025 da tutti gli Stati Membri per la realizzazione di una reale uguaglianza di genere in Europa, con l'obiettivo di sfruttare appieno le potenzialità di donne e uomini, a beneficio dell'intera società.

Gli otto principi della Tabella di marcia a cui la nuova Strategia dà seguito sono:

*Principio 1: libertà dalla violenza di genere e diritto alla sicurezza e alla dignità*, che spazia dalla violenza domestica, fisica e/o sessuale a quella minorile e online. Le azioni della Commissione previste in tal senso attengono al supporto agli Stati Membri nel recepimento e nell'attuazione della Direttiva sulla violenza contro le donne<sup>3</sup>; al monitoraggio dei piani nazionali e alla elaborazione di orientamenti per le autorità competenti, anche in tema di cooperazione transfrontaliera (2026-2030); alla mappatura della legislazione in materia di stupro e sul concetto di consenso in tutta l'UE, allo scopo di individuare azioni integrative; al perseguimento di sinergie strutturate con le maggiori piattaforme online sulla violenza di genere in rete; alla realizzazione della prossima indagine dell'UE sulla violenza di genere (2027-2028);

<sup>1</sup> [https://commission.europa.eu/document/1f5fa936-9fba-4435-93f5-32fa220bac82\\_en](https://commission.europa.eu/document/1f5fa936-9fba-4435-93f5-32fa220bac82_en)

<sup>2</sup> [https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-roadmap-womens-rights-renewed-push-gender-equality-2025-03-07\\_it](https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-roadmap-womens-rights-renewed-push-gender-equality-2025-03-07_it)

<sup>3</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=oj:L\\_202401385](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=oj:L_202401385)



*Principio 2: standard di massimo livello in materia di salute fisica e mentale*, che si concentra sulla disparità di genere in rapporto all'accesso all'assistenza sanitaria; sul potenziamento della formazione degli operatori sanitari; sul miglioramento della qualità e dell'accessibilità all'assistenza sanitaria per le donne; e sulla revisione del regolamento sulla sperimentazione clinica in determinati ambiti. Le connesse azioni a carico della Commissione comprendono: l'avvio di una nuova iniziativa sulla salute delle donne con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (2026) e di uno studio sui benefici economici e sociali derivanti dall'eliminazione del divario di genere in materia di salute in relazione a determinate condizioni fisiche; la mappatura delle pratiche nazionali e dei quadri internazionali (2028) in questo ambito; e la realizzazione di quanto espresso dalla Commissione a valle dell'iniziativa dei cittadini europei: "My Voice My Choice: per un aborto sicuro e accessibile".

*Principio 3: parità di retribuzione, emancipazione economica e indipendenza finanziaria*, su divario di genere nel campo degli investimenti e in materia di alfabetizzazione finanziaria, divario pensionistico di genere, strategia sull'equità intergenerazionale; e con le azioni chiave che seguono: pubblicazione di un kit di strumenti per la valutazione e classificazione professionale in modo neutro sotto il profilo del genere; sostegno alle parti sociali nell'attuazione della direttiva sulla trasparenza retributiva (2026); pubblicazione di una relazione sulla direttiva 2004/113/CE<sup>4</sup> relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura (2029); prima attuazione della direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma<sup>5</sup> (2028); individuazione e promozione della condivisione di buone pratiche in tema di divario pensionistico di genere (2026-2030).

*Principio 4: equilibrio tra vita professionale e vita privata e parità di genere nell'ambito dell'assistenza*, attraverso cui la Commissione provvederà a pubblicare una relazione sull'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158<sup>6</sup> sull'Equilibrio tra Attività Professionale e Vita Familiare (2028); come anche relazioni sull'attuazione: 1) della Raccomandazione del Consiglio in materia di educazione e cura della prima infanzia<sup>7</sup> e 2) della Raccomandazione del Consiglio sull'assistenza a lungo termine<sup>8</sup> (2027); e a presentare un patto europeo per l'assistenza completo (2027).

*Principio 5: pari opportunità occupazionali e condizioni di lavoro adeguate*, in base al quale la Commissione presenterà una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della Direttiva sull'Equilibrio di Genere nei Consigli di Amministrazione<sup>9</sup> (2029); valuterà interventi finalizzati a un maggior contrasto alle molestie sessuali sul posto di lavoro, in relazione anche alle norme connesse alla qualità (2026) e al futuro quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (2028); presenterà un piano d'azione per le donne nella ricerca, nell'innovazione e nelle start-up (2026); e, da ultimo, inviterà il sistema europeo di normazione a tenere adeguatamente conto di tutti gli elementi che hanno un impatto diretto sulle donne (2026-2030).

*Principio 6: istruzione e formazione inclusive e di alta qualità*, dedicato ai problemi di genere nel settore dell'istruzione, delle politiche STEM, del sostegno agli insegnanti e alle scuole nella lotta agli stereotipi di genere e, ultimo ma non meno importante, delle strategie per lo sport in Europa. Le azioni chiave della Commissione prevedono, in questo caso, la presentazione di un pacchetto sull'istruzione che

<sup>4</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj/eng>

<sup>5</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj?locale=it>

<sup>6</sup> <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/work-life-balance/>

<sup>7</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H1220\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H1220(01))

<sup>8</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77be4d8-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0012.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77be4d8-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF)

<sup>9</sup> <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/gender-balance-corporate-boards/>



contribuirà ad attrarre un maggior numero di ragazze verso i settori e le carriere connessi alle discipline STEM (2026); la pubblicazione di un manuale per la riduzione delle disparità di genere nelle scelte di studio e nei risultati scolastici (2028); l'elaborazione e la promozione di materiale sulla lotta agli stereotipi di genere per le scuole e gli insegnanti.

*Principio 7: partecipazione attiva, paritaria e sicura alla vita pubblica e politica*, sulle misure giuridiche e politiche degli Stati Membri per la promozione della partecipazione e della leadership delle donne in politica, nella pubblica amministrazione e nei parlamenti, che, in termini di azioni chiave, prevede: la presentazione di una raccomandazione della Commissione sulla sicurezza in politica (2026); l'aggiornamento della mappatura delle misure giuridiche e politiche volte a promuovere la partecipazione e la leadership delle donne in politica, nella P.A. e nei parlamenti (2027); uno studio sulle reti, le sfere e le narrazioni online destinate a giovani uomini e ragazzi (2028).

*Principio 8: meccanismi istituzionali a garanzia della parità di genere*, dedicato alla promozione di un'equa rappresentanza della società civile nel Comitato Consultivo per le Pari Opportunità tra donne e uomini, al dialogo sulla tutela e sulla promozione dei valori dell'UE, alla pianificazione urbana in termini di realizzazione della parità di genere attraverso, ad es., la creazione di spazi pubblici sicuri per donne e ragazze, come anche di infrastrutture e servizi adattati alle loro esigenze. Il piano di azione previsto per questo principio contempla: l'integrazione della dimensione di genere nell'attuazione del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale-QFP 2028-2034 dell'UE; la presentazione di orientamenti tecnici sul monitoraggio della spesa a sostegno della parità di genere (2026); e il rafforzamento della rappresentanza della società civile in seno al comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini (2026).

Un saldo filo conduttore lega, dunque, i due momenti storici distanti 80 anni l'uno dall'altro sopra descritti: ottanta anni fa, con il voto alle donne l'Italia ha compiuto un passo decisivo verso una democrazia equa e inclusiva, mentre oggi, con la Strategia europea per la Parità di Genere 2026-2030, attraverso l'UE ha rinnovato quello stesso impegno, secondo un approccio strutturato, teso a trasformare i diritti conquistati in opportunità reali, affinché la partecipazione femminile non sia solo un capitolo della nostra storia, ma - soprattutto in un contesto geopolitico fragile come quello odierno - una forza viva in grado di partecipare attivamente, contribuire e incidere nella costruzione del futuro della democrazia italiana ed europea.



**D) UPGRADE 1946: è il mio turno. 80 anni dal voto delle donne, il futuro inizia ieri (di Fabio PRASCA).**



Nell'ambito del confronto delle idee e delle proposte, sempre stimolante e vivace, la Commissione Studi della Rete Nazionale dei CUG si è interrogata al principio dell'anno sulla importanza dell'80° anniversario del voto delle donne italiane.

Da questa discussione sono nati due progetti: l'organizzazione di un evento comune dei CUG che celebrasse l'Anniversario e l'uscita di un numero monografico della Rassegna normativa e giurisprudenziale, edita ormai da diversi anni, interamente dedicato a questa importante ricorrenza storica.

È stato così, che dal confronto apertosi nella Commissione Studi, il CUG dell'ASI ha deciso di proporre al coordinamento dei CUG degli Enti Pubblici di Ricerca l'organizzazione di un evento per e con le scuole superiori in cui la celebrazione della ricorrenza rappresentasse l'occasione per un dialogo aperto e franco sul suo significato attuale e sull'importanza che il principio delle pari opportunità rappresenta ancor oggi per lo sviluppo della società e della civiltà.

Ecco che allora è nato l'evento "UPGRADE 1946: è il mio turno. 80 anni dal voto delle donne, il futuro inizia ieri", un'iniziativa corale promossa dai Comitati Unici di Garanzia (CUG) di ASI, AIFA, CNR, CREA ENAC, ENEA, INAPP, INVALSI, ISPRA, ISS, ISTAT, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Sapienza Università di Roma, Unimore (Modena e Reggio Emilia), UnivAQ (L'Aquila).

L'organizzazione, partita alla fine di febbraio, ha richiesto il paziente lavoro di accompagnamento e raccordo svolto con dedizione esemplare da Fabiana Paravani (CUG ASI), che ha saputo trovare una pregevole sintesi tra le tante idee e proposte presentate dalle e dai rappresentanti dei CUG che hanno condiviso l'iniziativa e hanno partecipato con passione alle riunioni organizzative.

L'evento è stato contraddistinto in modo efficace e si è subito reso riconoscibile grazie alla icastica locandina ideata da Asia Cione e Pietro Ielpo (CUG ISS), che hanno saputo creare una mirabile sintesi tra passato e presente.

Per celebrare questa giornata, infatti, i CUG sono partiti da una semplice domanda: può il passato accendere un dialogo sul nostro futuro? Per noi dei Comitati Unici di Garanzia, che da anni nelle



Pubbliche Amministrazioni ci occupiamo di pari opportunità e di parità di genere, la risposta è un sonoro sì.

In occasione dell'80° anniversario dell'esercizio del diritto di voto da parte delle donne in Italia, noi dei CUG abbiamo quindi deciso di ospitare un incontro che ha cercato di colmare il divario tra memoria storica e diritti civili moderni. Non si voleva organizzare l'ennesimo workshop, ma condividere con le ragazze e i ragazzi delle Scuole una riflessione comune sull'importanza dell'uguaglianza di genere e dell'inclusione universale.

Ne è scaturito un grande risultato in termini di contenuti e di partecipazione: l'Auditorium "Luigi Broglio" dell'Agenzia Spaziale Italiana si è felicemente riempito di studentesse e di studenti del 3° e del 4° anno delle Scuole Superiori (Liceo Chris Chappell College di Anzio e Istituto Tecnico Tecnologico Enrico Fermi di Frascati) che, insieme alle colleghe e ai colleghi dei CUG, hanno assistito alla proiezione del film "C'è ancora domani", di e con Paola Cortellesi, e hanno poi preso parte attiva al dibattito che ne è scaturito, hanno presentato i bei reel che loro stessi avevano realizzato sul tema della giornata e si sono impegnati nel quiz interattivo che ha richiamato la loro attenzione sui temi che avevano costituito l'ossatura del dibattito.

Ai saluti istituzionali del Presidente dell'ASI, Prof. Teodoro Valente, sono seguiti quelli della Direttrice della Comunicazione ASI, dr.ssa Annamaria Monterisi, che ha letto la lettera giunta dal Presidente di INVALSI, dr. Roberto Ricci, il quale ha riconosciuto l'alto valore civile, culturale e educativo dell'evento, sottolineando la presenza e il coinvolgimento attivo ai lavori della giornata di studentesse e studenti come protagonisti del confronto. Una presenza e un coinvolgimento che hanno fatto sì che l'iniziativa si configurasse "non solo come momento di memoria, ma anche come concreta opportunità di orientamento alla cittadinanza e di promozione del rispetto e dell'uguaglianza, contribuendo a dare sempre più un impulso pieno e consapevole alla parità di genere."

Il dr. Ricci, inoltre, ha evidenziato "l'importanza della collaborazione tra i Comitati Unici di Garanzia dei numerosi enti coinvolti, esempio virtuoso di sinergia tra Enti Pubblici e Istituzioni scientifiche al servizio della crescita culturale e sociale del Paese, partendo dal comune impegno della promozione della ricerca, missione fondante di tutti i nostri Istituti."

Punto di partenza per il dibattito sull'evoluzione dei diritti e delle libertà è stata la proiezione del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, un'opera potente che ha guidato la riflessione collettiva e che nonostante sia già ben conosciuta e affermata nel panorama cinematografico nazionale ha saputo catalizzare l'attenzione delle e dei presenti, suscitando ancora una volta emozioni e applausi sinceri.

Il programma è proseguito con un dialogo dinamico tra scienza, storia e società, magistralmente stimolato da Antonio Tintori (Scenziato Sociale e Presidente del CUG CNR) e arricchito dalla partecipazione di relatrici e relatori d'eccezione che hanno offerto "pillole" di approfondimento sui temi dell'evoluzione sociale e dei diritti:

Rosanna Oliva de Conciliis, attivista per i diritti e scrittrice (fu lei a provocare con il proprio ricorso la Sentenza della Corte Costituzionale 13 MAGGIO 1960, N. 33, sul diritto di partecipazione delle donne ai concorsi pubblici. commentata in questa Rassegna);

Elena Caruso, ricercatrice universitaria presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bristol (UK);

Luciana Delfini, avvocatessa, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Consigliera regionale di parità supplente per la Regione Lazio;



Giordano Gasperini, dottore in Scienze Politiche, Top Creator 2025, fondatore e autore del progetto Machiavelli.

Al dibattito ha fatto seguito la presentazione dei piccoli video realizzati a Scuola dalle studentesse e dagli studenti presenti in Auditorium: è stato un momento solenne e ricco di sorprese, sia per i contenuti espressi sia per le tecniche utilizzate per la realizzazione delle mini-opere visive, che hanno saputo esprimere con originale efficacia espressiva i temi legati all'anniversario del primo voto delle donne.

La giornata si è conclusa con il quiz interattivo che era stato preparato da Valerio Vagelli (CUG ASI) e dalle "tre Francesche", Carta (CUG ISTAT), Deonisio (CUG CREA), Margiotta (CUG Anton Dohrn) e che è stato "somministrato" quasi come un mini-Invalsi di fine anno scolastico sulle pari opportunità dalla sempre frizzante e tecnologicamente sapiente mano di Valerio, valente fisico ASI che il CUG ASI ha la fortuna di avere tra i propri componenti più attivi.

Una nota finale a parte merita il dato sulla partecipazione delle Scuole: oltre a quelle che hanno partecipato in presenza, infatti abbiamo registrato la partecipazione al dibattito, partito dopo la proiezione del film, di ben 28 Istituti Scolastici di tutta l'Italia, con circa 600 studentesse studenti, dal nord al sud e questo ci riempie di gioia e di soddisfazione per aver suscitato un così vasto interesse per i temi presidiati dai Comitati Unici di Garanzia nella comunità scolastica che ha voluto partecipare all'importante ricorrenza storica. Questo evento, così come altri eventi organizzati per esempio in occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza (11 febbraio), dimostrano l'importanza della collaborazione tra i Comitati Unici di Garanzia delle Istituzioni di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche che può essere costruita e sviluppata anche a partire dai temi "civili" che vengono presidiati dai CUG delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

*Questa rassegna è stata curata da Daniela Cervigni (CUG AIFA), Fabio Prasca (CUG ASI), Luisa Santoro (CUG ASI), Giuseppe Leo (CUG Regione Sicilia) e Cosimo Francesco Torre (CUG Comune Bologna).*